



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di Porto di Venezia

**Ordinanza N°76/2018**

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n°30790 in data 19/09/2018 con la quale la Compagnia della Vela Asd ha richiesto l'emanazione di Ordinanza che disciplini la navigazione nel bacino di San Marco nonché nei canali lagunari marittimi di S. Nicolò e San Marco, al fine di consentire lo svolgimento di una regata velica denominata "**VELEZIANA 2018**", prevista svolgersi il giorno 21/10/2018 con la partecipazione di circa 200 imbarcazioni a vela;

**VISTO:** l'esito della riunione di coordinamento tenutesi presso questa Capitaneria di Porto in data 11/09/2017, cui hanno partecipato – oltre al soggetto istante – rappresentanti della V.T.P., del Comune di Venezia e dell'A.C.T.V.;

**VISTA:** l'istanza protocollo n°13141 in data 19/10/2018 dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale con la quale ha espresso il proprio "nulla osta" ai fini demaniali marittimi;

**VISTA:** la nota in data 01/10/2018 dell'A.C.T.V., con la quale ha espresso il proprio parere in relazione al regolare svolgimento del servizio pubblico di linea;

**VISTA:** l'Ordinanza n°649 in data 17/10/2018 del Comune di Venezia con la quale vengono sospese le fermate ACTV in Canale di San Marco durante il tempo di svolgimento della manifestazione "**VELEZIANA 2018**";

**VISTA:** la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il vigente "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia";

**RITENUTO:** opportuno disciplinare la navigazione negli specchi acquei marittimi interessati dagli eventi in programma, al fine di salvaguardarne la sicurezza e permettere nel contempo il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione;

- VISTA:** la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;
- VISTI:** gli articoli 17, 24, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

### **RENDE NOTO**

che il **giorno 21/10/2017, dalle ore 10:30 alle ore 17:00**, è previsto lo svolgimento di una regata velica denominata "VELEZIANA 2018", in un campo di regata con partenza situata al largo del porto di Lido di Venezia alle coordinate – latitudine 45°23' 5497"N – longitudine 012°25'7314"E – Fanale rosso entrata del porto di Lido da lasciare a sinistra alle coordinate – latitudine 45°24' 548"N – longitudine 012°27'83"E – nuova diga del Mose situata appena fuori all'entrata del poro di Lido da lasciare a sinistra, ingresso in laguna attraverso il porto del Lido, il canale di grande navigazione San Nicolò, e il canale di San Marco, fino all'arrivo in bacino San Marco nell'area antistante la sede della Compagnia della Vela, il tutto come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.

La fascia di 50 (cinquanta) metri dalle rive cittadine dei canali marittimi portuali sopra nominati è esclusa dal campo di regata.

### **ORDINA**

#### **Articolo 1**

Il giorno 21/10/2018, dalle ore 10:30 alle ore 17:00, nel campo di regata di cui al "rende noto" sono interdetti la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsivoglia altro uso pubblico, da parte di ogni unità, con esclusione di quelle al successivo art.4.

#### **Articolo 2**

La regata dovrà concludersi, in ogni caso, entro le ore 17:00 e il campo di regata dovrà essere completamente e tassativamente sgomberato entro le ore 17:15.

L'organizzatore dell'evento deve tenersi in costante contatto con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia (telefono 041/2405745 o VHF canale 16), per ricevere il definitivo assenso all'inizio della manifestazione.

### **Articolo 3**

L'organizzatore deve predisporre e mantenere attivo per tutta la durata della manifestazione un adeguato servizio di assistenza a mezzo di unità a motore opportunamente dislocate lungo il campo di regata, che dovranno mostrare una bandiera bianca ed essere equipaggiate con apparato VHF in doppio ascolto sui canali 13 e 16.

Le unità partecipanti alla manifestazione, una volta terminata la gara, devono tempestivamente sgomberare il campo di regata, ammainando le vele e navigando esclusivamente a motore, al fine di consentire il ripristino dell'ordinaria navigazione nei canali lagunari marittimi in questione.

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2, l'organizzatore deve comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia il numero dei partecipanti, con almeno 30 (trenta) minuti di anticipo rispetto alla partenza.

In caso di condizioni meteo marine non favorevoli, l'organizzatore deve prevedere di invertire la direzione del percorso (partenza canale di San Marco – in prossimità della sede della Compagnia della Vela – arrivo al largo del Lido di Venezia) e/o la possibilità di accorciare il percorso stesso prevedendo un possibile punto di arrivo anticipato.

### **Articolo 4**

I divieti cui alla presente Ordinanza non si applicano alle unità dell'Ente organizzatore, nonché ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze dell'Ordine/di Polizia, della Protezione Civile e di pronto soccorso, in ragione del loro ufficio.

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano inoltre ai mezzi in servizio pubblico di linea che, in ogni caso, durante gli attraversamenti del campo di regata (Sant'Elena – Lido, Treporti – Lido, Tronchetto – S. Nicolò, San Zaccaria – San Giorgio e viceversa) devono osservare scrupolosamente le disposizioni impartite da un proprio referente operativo opportunamente dislocato *in loco*, che dovrà essere in costante collegamento radio con il comitato organizzatore e la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia.

I concessionari del servizio di trasporto pubblico di linea, d'intesa con l'Ente competente, provvedono a modificare e/o sospendere le linee di navigazione che, in relazione alle caratteristiche delle unità impiegate e/o dei percorsi effettuati, non risultano compatibili con lo svolgimento della regata.

## **Articolo 5**

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov/venezia](http://www.guardiacostiera.gov/venezia).

**IL COMANDANTE  
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo  
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*

